

UIL: una riorganizzazione attesa da anni, adottata senza confronto

La sua efficacia sarà da valutare anche in relazione alle rigidità della legge 107

La scheda di lettura

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 reca il Regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 22 febbraio, entra in vigore il 23 febbraio 2016, relativo al riordino delle classi di concorso a cui sono allegate tre tabelle di riferimento per le nuove denominazioni, le confluenze, i titoli di accesso e le corrispondenze tra vecchio e nuovo ordinamento

Le scelte di fondo e i contenuti sono riportati nel testo del decreto e in tre tabelle, il cui significato riportiamo di seguito, in forma schematica.

Il regolamento revisiona le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado razionalizzando ed accorpando le precedenti, ne semplifica e riduce il numero.

Gli accorpamenti danno luogo ad entità più ampie i cui titolari provengono dalle diverse classi che vi hanno dato origine. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alle tabelle A e B sono titolari dell'intera a nuova classe di concorso risultante.

In questa maniera si risolve il problema delle cosiddette classi atipiche che rientrano nel riordino delle classi di concorso, riportando tutti nelle stesse condizioni giuridiche di appartenenza.

I docenti non di ruolo in possesso dell'abilitazione o idoneità per l'accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alle Tabelle A e B, hanno titolo per l'accesso a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento, sia per i percorsi concorsuali, sia per le supplenze, sia lunghe che brevi.

Tutti coloro che, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi di laurea o diploma che danno accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle nuove Tabelle A e B conseguito il titolo mantengono il diritto a partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo.

Per l'accesso ai concorsi ed ai percorsi abilitanti possono essere previste dal MIUR prove comuni tra diverse classi di concorso

Tutte le disposizioni che regolamentano la gestione del personale in esubero a livello provinciale fissate dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 restano confermate.

Il significato e l'uso delle tabelle

TABELLA A

La Tabella A individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998

Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A.

TABELLA B

La Tabella B individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998

Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B.

TABELLA A/1

La Tabella A/1, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.

Le valutazioni della Uil Scuola

Nel corso dell'incontro del 14 settembre la UIL e le altre organizzazioni sindacali hanno presentato osservazioni e proposte di modifica ed integrazione ai testi approvati in prima lettura dal consiglio dei ministri.

Sul tema, solo alcune associazioni disciplinari e professionali sono state invitate ad audizioni nelle Commissioni parlamentari. Questo sebbene la materia abbia creato e continui a creare grandi preoccupazione ed aspettative tra gli insegnanti, particolarmente per coloro che aspettano da anni di stabilizzare la loro posizione e quelli che con il nuovo ordinamento rischiano di vedere disperso un patrimonio di esperienza acquisito sul campo con grandi sforzi e sacrifici.

La scelta effettuata deve contribuire a rendere flessibile il sistema, in modo da rendere più fluidi i meccanismi di utilizzo del personale, riducendo i fenomeni di esubero e soprannumerarietà.

Sull'accesso ai concorsi la UIL chiede una soluzione già all'interno della imminente procedura: una corsia preferenziale per tutti coloro che senza abilitazione ma con servizio prestato per almeno 36 mesi nella pubblica amministrazione hanno diritto alla stabilizzazione, secondo le direttive europee.

Una soluzione è stata data alla questione dei licei musicali e coreutici, dopo anni di attesa con la definizione di specifiche classi di concorso a cui si potrà accedere in base ai titoli previsti dalle tabelle di confluenza.

Il DPR è stato adottato quale atto unilaterale dell'amministrazione, senza alcuna informativa di merito sugli esiti, nonostante le reiterate richieste presentate unitariamente.

La pubblicazione del DPR avrà effetti nel tempo a partire da quelli immediati nel prossimo concorso fino alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Le varie fasi di scansione del calendario scolastico saranno poste sotto la vigilante attenzione del sindacato. La Uil Scuola si riserva di fornire ulteriori indicazioni e riflessioni una volta terminata la fase di approfondimento e di assumere apposite iniziative nel caso di eventuali effetti negativi sui diritti acquisiti.

